CIRCOLARE A.F.

N. 127 del 14 Settembre 2012

Ai gentili clienti Loro sedi

Per l'invio di lavoratori all'estero nullaosta online dal 15.09.2012

(nota Min. Lavoro n. 11377 del 03.08.2012)

Premessa

Il Ministero del Lavoro con la **nota protocollo n. 11377/2012** ha fornito alcune precisazioni in relazione alla **nuova modalità di presentazione della domanda di nullaosta per l'assunzione o il trasferimento di lavoratori in una sede estera.** Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, a partire dal 15.09.2012 sarà accessibile sul sito <u>www.cliclavoro.gov.it</u> una **nuova modalità di presentazione della domanda online.**

Il nuovo servizio informatico denominato LIE ("Lista Italiani all'Estero") ha dematerializzato tutte le procedure necessarie per l'invio di lavoratori all'estero, ovvero le seguenti:

- → presentazione della domanda e documentazione da allegare alla stessa;
- → autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro;
- → rilascio del parere preventivo del Ministero dell'Interno (se necessario).

I soggetti interessati dalla nuova procedura

Secondo le precisazioni fornite con la nota prot n. 11377 del 03.08.2012, la **nuova procedura LIE è** rivolta ai sequenti soggetti:

- → le aziende, che devono presentare le richieste di autorizzazione per l'invio di lavoratori, italiani (o comunitari), per attività lavorative in paesi extra U.E. (¹);
- → cittadini, italiani o comunitari che vogliono fare un'esperienza di lavoro in paesi extra UE e che a tal fine devono iscriversi alla Lista;

1

¹ Il servizio permette anche di visionare le professioni interessate a lavorare all'estero.

- → Ministero degli Affari Esteri, che è chiamato ad esprimere il parere preventivo sui dati di sicurezza nei paesi di invio;
- → Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che gestisce i dati della Lista sia ai fini di incontro tra domanda e offerta sia per il rilascio delle autorizzazioni e il successivo nulla osta nominativo;
- → Direzioni Regionali dei Lavoro, che **rilasciano i nulla osta on line.**

La procedura si applica nei seguenti casi:

IPOTESI	
Datori di lavoro italiani e	Nel caso di datori di lavoro che non hanno sede nel territorio
stranieri che intendono	nazionale, la richiesta può essere presentata, anche attraverso
assumere lavoratori da	l'Ufficio Consolare competente, conferendo mandato a
inviare all'estero	persona fisica o giuridica residente in Italia con
	corrispondente accettazione del mandatario, entrambi
	per atto pubblico, con obbligazione solidale per
	l'adempimento di tutti gli obblighi di cui alla Legge n.
	398/1987.
Cittadini Italiani e comunitari	Tali lavoratori devono essere iscritti nella Lista. La disciplina
residenti in Italia, già	non si applica:
dipendenti o da assumere ed	ai lavoratori autonomi;
inviare a lavorare all'estero	ai lavoratori dipendenti o assunti dalla pubblica
	amministrazione;
	ai lavoratori marittimi e agli appartenenti al personale di
	volo;
	ai dipendenti inviati all'estero in missione o in
	trasferta.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione...

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1 e 2 della L. 398/87, il datore di lavoro che intende assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) al fine di eseguire:

- opere;
- commesse;
- attività lavorative;

in Paesi extracomunitari ha l'obbligo di richiedere il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sia per l'assunzione che per il trasferimento (²) di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari deve essere rivolta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in copia al Ministero degli Affari Esteri.

OSSERVA

Un'altra copia deve essere spedita alla Direzione Regionale del Lavoro competente secondo la sede del richiedente. I datori di lavoro, se risiedono all'estero possono presentare la richiesta all'Ufficio consolare competente.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- → indicazione della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo dell'autorizzazione;
- → indicazione del numero dei lavoratori interessati e dei corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi;
- → indicazione della località dove i lavoratori sono inviati e dell'eventuale programmazione di nuove assunzioni e/o trasferimenti;
- → indicazione dell'impegno ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 398/87 e in particolare, dell'obbligo ove il contratto preveda espressamente la possibilità di destinare il lavoratore a prestare attività presso una consociata estera di garantire le condizioni di lavoro di cui alle lettere da b) a f) dell'art. 2 della legge in essere.

Oltre alle informazioni appena indicate, la richiesta deve riportare in allegato i seguenti allegati:

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Documenti da allegare alla domanda

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle società di data non anteriore ad un mese (per le organizzazioni sindacali non governative il certificato di idoneità di cui agli artt. 47 e 49 della legge 49/1987), contenente **l'inesistenza di procedure concorsuali e fallimenti**. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito da autocertificazione.

Copia del contratto di appalto o, se l'attività da svolgere all'estero non costituisce l'oggetto di un appalto, la specificazione dell'attività contrattuale o del titolo giuridico inerente l'attività medesima (per le organizzazioni sindacali non governative, una corrispondente dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri).

Per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, la **documentazione**

_

² esclusi i casi di missione e trasferta

relativa al conferimento per atto pubblico del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con responsabilità solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 398/87 (se la domanda è presentata direttamente, essa va corredata di documentazione equipollente tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle autorità consolari italiane).

...e il rilascio dell'autorizzazione

Il Ministero degli Affari Esteri ha il compito di accertare se le condizioni generali del Paese di destinazione offrono idonee garanzie per la sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'esito di tale accertamento. L'autorizzazione, quindi, è subordinato alla sussistenza delle condizioni minime di tutela, intese non solo nel senso economico del termine.

OSSERVA

È utile ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del DPR 346/94, l'accertamento delle condizioni politiche, sociali, sanitarie ed economiche dei Paesi di destinazione viene operato ogni anno dal Ministero degli Affari Esteri che formula un **elenco dei Paesi per i quali non occorre il proprio parere preventivo.**

L'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, invece, attiene alla sola **verifica delle** condizioni economico-normative complessivamente non inferiori a quelle nazionali e tali da assicurare una condizione dignitosa (art. 2 L 398/87).

Riguardo ai termini ricordiamo quanto segue:

TERMINE

- 1) L'autorizzazione viene rilasciata ordinariamente dopo 75 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia presentata dall'estero il termine di prolunga a 90 giorni.
- 2) Nel caso in cui sia necessaria l'integrazione della documentazione da parte del richiedente il Ministero del Lavoro deve avanzare tale richiesta entro 60 giorni ed i termini sopra indicati iniziano a decorrere a partire dalla data di ricevimento regolarizzata/completata.
- 3) Nel caso in cui sia necessario il parere preventivo del Ministero degli Esteri, questo è da emettere entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta: dopo 10 giorni da tale lasso di tempo il parere si intende favorevole e da tale termini decorre il termine di 75 giorno per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.

- 4) L'art. 2, commi 5 e 6, della L. 398/87 prevede la semplificazione della procedura per l'assunzione o il trasferimento del lavoratore in Paesi extracomunitari a favore dei datori di lavoro che abbiano depositati contratti-tipo per il lavoro all'estero concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e territoriale, o che abbiano espressamente aderito a tali contratti. In tali ipotesi, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione è abbreviata:
 - → la formazione del c.d. silenzio-assenso della domanda di rilascio dell'autorizzazione avviene trascorsi 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata dalla relativa documentazione;
 - → il termine è di 90 giorni qualora la direzione generale o il Ministero degli Affari Esteri abbiano comunicato, entro 30 giorni dalla data della ricezione suddetta, di dover procedere ad ulteriori accertamenti.
- 5) Se ricorrono eccezionali casi di comprovata necessità e di urgenza, il datore di lavoro che ha depositato il contratto-tipo o vi abbia aderito può assumere o trasferire all'estero i lavoratori senza attendere l'esito della domanda di autorizzazione, previa comunicazione dell'assunzione o del trasferimento ai Ministeri del Lavoro e degli Affari Esteri entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti.

Una volta concessa l'autorizzazione, le aziende devono richiedere il nulla osta per un numero di cittadini (italiani o comunitari residenti in Italia) pari od inferiori a quelli autorizzati, scelti tra coloro che risultano iscritti nella Lista.

Il datore di lavoro, che riceve il nulla osta:

- → deve comunicare l'assunzione del lavoratore entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, inviando il modello UNILAV secondo le modalità previste nel decreto ministeriale del 30 ottobre 2007;
- → qualora il distacco riguardi lavoratore già dipendente, il datore di lavoro deve comunicare l'evento entro 5 giorni dal suo verificarsi, utilizzando l'apposita sezione del modello UNILAV.

OSSERVA

Nel caso di **somministrazione di personale all'estero e al lavoro nel settore dello spettacolo** valgono alcune regole speciali:

CASI PARTICOLARI	
Somministrazione di	Per la somministrazione di personale all'estero, le agenzie per il
personale all'estero	lavoro ³ che intendano somministrare all'estero lavoratori italiani
	devono presentare domanda di autorizzazione secondo il
	modello ordinario allegando in aggiunta:
	il contratto di somministrazione con l'impresa utilizzatrice;
	il contratto con i singoli lavoratori.
Invio all'estero	L'impresa che intende inviare all'estero lavoratori dipendenti
lavoratori dipendenti	per la realizzazione di film o documentari deve allegare alla
del settore spettacolo	domanda la seguente documentazione ⁴ :
	denuncia inizio lavorazione al Ministero dei Beni Culturali (se film
	tv o documentario è necessario il contratto con la controparte);
	y polizza assicurativa per rischi di viaggio;
	u elenco degli effettivi partenti dei quali ha già effettuato le
	comunicazioni on line.

Accesso alla nuova procedura

Il sistema lista italiani all'estero è accessibile dal portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). Per le aziende che in precedenza hanno già ottenuto dei nulla osta nominativi o delle autorizzazioni numeriche, il sistema in fase di primo accesso consente di inserire i pregressi riferimenti (numero lavoratori assunti e trasferiti, numero totale attuali presenze distinte per paesi di destinazione); tale funzione permette, fra l'altro, una ricostruzione storica delle autorizzazioni ed un richiamo immediato in fase di nuovi inserimenti.

Il sistema, ribadiamo, entra in esercizio <u>a partire dal 15 settembre 2012</u> ed ha un periodo sperimentale fino al 31 gennaio 2013; in tale periodo <u>saranno accettate le richieste anche in modalità cartacea. Dal 1º febbraio 2013 tutte le richieste dovranno pervenire alla scrivente <u>direzione generale esclusivamente per via telematica</u>, tranne per l'invio delle marche da bollo, e quelle in cartaceo non saranno più gestite.</u>

³Si intendono quelle iscritte alle sezioni I e II dell'Albo informatico.

⁴Per l'invio di minori nel settore spettacolo occorre acquisire il parere di competenza della Direzione territoriale del lavoro, al quale trasmettere tutta la documentazione relativa al lavoro dei minori e relativa certificazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO